

# Responsabilità civile di privati per lavoratori stranieri

Condizioni per l'assicurazione di responsabilità civile privata per lavoratori stranieri nelle aziende agricole (CGA di responsabilità civile privata per lavoratori stranieri 2024)

## 1 Persone assicurate

- 1.1 Si considerano persone assicurate i lavoratori stranieri senza residenza fissa in Svizzera, che hanno un rapporto di lavoro con una delle aziende agricole che aderiscono alla soluzione assicurativa globale della fondazione Agrisano.
- 1.2 Il contraente è l'azienda agricola che ha un accordo di adesione con la soluzione assicurativa globale della fondazione Agrisano e che ha scelto la copertura di responsabilità civile privata nell'ambito di queste Condizioni Generali d'Assicurazione.
- 1.3 Nel caso in cui le presenti condizioni facciano riferimento a diritti e doveri della persona assicurata, tali diritti e doveri possono essere esercitati esclusivamente dal contraente dell'assicurazione, ma non direttamente dalla persona assicurata.

## 2 Qualità assicurate

Sono assicurate le conseguenze derivanti dal comportamento nella vita privata delle persone assicurate, in una delle seguenti qualità, ma solo nella misura dell'ambito descritto.

- 2.1 Persone private.
- 2.2 Locatari di stabili o locali per uso abitativo in cui abitano essi stessi, comprese stanze d'albergo, seconde abitazioni, appartamenti di vacanza, case vacanze, costruzioni mobili, case mobili e roulotte non immatricolate con ubicazione fissa.
- 2.3 Sportivi non professionisti, compresi partecipanti a manifestazioni e competizioni sportive.
- 2.4 Detentori di armi.
- 2.5 Proprietari di animali. Per la detenzione di animali devono essere rispettate le disposizioni di legge.

Sono inoltre assicurate:

- 2.6 Richieste di risarcimento per danni che gli assicurati arrecano al datore di lavoro (azienda agricola) nell'ambito delle sue azioni private (ad esempio danni all'alloggio messo a disposizione).
- 2.7 La responsabilità civile legale propria delle persone assicurate per pretese derivanti dai danni a cose di terzi, inclusi ciclomotori e biciclette che vengono presi in consegna da una persona assicurata per scopi d'uso, di custodia o di lavorazione, ad esempio affitto, prestito.

Per i seguenti danni materiali si applica una limitazione speciale delle prestazioni:

- Per i danni a gioielli, orologi, pellicce, oggetti d'arte e strumenti musicali presi in consegna: CHF 20'000.- per evento.

- In caso di perdita di chiavi o codici, schede per sistemi di accesso elettronici (badge) e simili, affidati per accedere ai locali del datore di lavoro, di stabili pubblici e di locali di associazioni: CHF 20'000.- per evento. Sono comprese anche le spese per le necessarie modifiche o sostituzioni delle serrature (incluse quelle provvisorie) e delle relative chiavi.

### Non rientrano in questa copertura

- 2.7.1 Danni a cavalli presi in consegna e alla relativa attrezzatura da equitazione e per il trasporto.
- 2.7.2 La responsabilità civile per danni ad aeromobili e imbarcazioni, presi in prestito o affittati, per i quali è prevista per legge un'assicurazione di responsabilità civile.
- 2.7.3 Beni che sono oggetto di contratti di leasing o di noleggio-acquisto.

## 3 Rischi assicurati

### 3.1 Responsabilità civile legale

La responsabilità civile legale delle persone assicurate offre copertura per:

- 3.1.1 Lesioni corporali, ovvero uccisione, lesione o altri danni alla salute delle persone.
- 3.1.2 Danni materiali, ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di beni, uccisione, ferite o perdita di animali.

### 3.2 Prestazioni senza responsabilità civile legale

Su richiesta del contraente, la *emmental assicurazione* eroga prestazioni sussidiarie ad altri fornitori di prestazioni nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione, senza responsabilità civile legale per:

- 3.2.1 Lesioni corporali e danni materiali causati da animali domestici che vengono temporaneamente dati in custodia. Tali danni sono assicurati anche se vengono arrecati allo stesso custode temporaneo (ma non al custode di professione).
- 3.2.2 Danni materiali fino a CHF 2'000.- per evento, causati dagli sportivi durante l'esercizio di sport e giochi.

### 3.3 Spese di prevenzione di sinistro assicurate

- 3.3.1 Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, la copertura assicurativa si estende anche alle spese a carico di una persona assicurata, che derivano da provvedimenti adeguati adottati per scongiurare tale pericolo. Le spese di prevenzione di sinistro sono equiparate ai danni materiali.

**Non sono assicurate le spese per**

- 3.3.2 La soppressione di uno stato pericoloso.
- 3.3.3 Le spese per le misure di prevenzione di sinistro adottate in seguito a caduta di neve o alla formazione di ghiaccio.

**3.4 Responsabilità civile per l'utilizzo di veicoli a motore di terzi**

- 3.4.1 L'assicurazione si estende alle pretese avanzate nei confronti delle persone assicurate in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore appartenenti a terzi soltanto nei casi in cui non sono coperte dall'assicurazione responsabilità civile obbligatoria per il veicolo. Se sussiste una simile assicurazione responsabilità civile, la copertura assicurativa si limita alla franchigia nonché alla perdita effettiva di agevolazioni sotto forma di aumento di premio o mancato rimborso. Le riduzioni dell'assicurazione avvenute in precedenza non sono coperte.

- 3.4.2 Per i danni che si verificano all'estero, l'indennità massima è limitata a CHF 2 milioni.

**3.5 Responsabilità civile per l'utilizzo di biciclette e di veicoli a motore ad esse equiparati**

- 3.5.1 L'assicurazione si estende alle pretese avanzate nei confronti delle persone assicurate in qualità di conducente di biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati, se un'assicurazione responsabilità civile non è prescritta per legge.
- 3.5.2 Se sussiste un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, sono assicurate le pretese per la parte del danno che eccede la somma di assicurazione dell'assicurazione legale.

- 3.5.3 Se l'assicurazione prescritta dalla legge non esiste o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre obbligatoria per legge, le pretese di risarcimento non sono assicurate.

- 3.5.4 Per i danni che si verificano all'estero, l'indennità massima è limitata a CHF 2 milioni.

**3.6 Responsabilità civile per l'utilizzo di imbarcazioni e aeromobili**

- 3.6.1 È assicurata la responsabilità civile come proprietario, detentore o utilizzatore di imbarcazioni, tavole da surf, aeromobili, apparecchi e oggetti volanti di ogni tipo, per i quali non è prescritta per legge alcuna assicurazione di responsabilità civile.
- 3.6.2 In caso di assicurazione prescritta per legge, è coassicurata la responsabilità civile in qualità di detentore di aeromodelli e droni fino a un peso massimo di 30 kg.

**4 Limitazioni generali all'entità della copertura**

**Sono escluse dall'assicurazione**

- 4.1 Le pretese per danni nei confronti della persona o delle cose di una persona assicurata o di un'altra persona che convive con lei in comunione domestica. Sono esclusi i danni ai beni del datore di lavoro conformemente all'art. 2.6 e 2.7.

- 4.2 I danni in relazione con un'attività professionale principale o un'attività professionale secondaria non assicurata, che la persona assicurata ha svolto senza autorizzazione.

- 4.3 I danni a valori pecuniari presi in consegna, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non nominativi, monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, nonché documenti, piani, materiale appartenente all'esercito, alla protezione civile e ai vigili del fuoco.

- 4.4 Danni causati da una persona assicurata in qualità di membro dell'esercito svizzero o della protezione civile svizzera in caso di azioni di guerra o come membro di un esercito straniero.

- 4.5 Danni in relazione alla perpetrazione intenzionale di delitti o crimini, all'inosservanza intenzionale di disposizioni di legge o emanate dalle autorità nonché alla partecipazione attiva a risse e zuffe.

- 4.6 Danni che erano ampiamente prevedibili o che sono stati implicitamente accettati.

- 4.7 Danni verificatisi gradualmente o per usura nonché danni materiali derivanti dall'effetto progressivo di condizioni atmosferiche, temperatura, umidità, fumo, polvere, fuliggine, gas, esalazioni o vibrazioni.

- 4.8 Danni da responsabilità assunta contrattualmente, che supera quella legale.

- 4.9 Danni derivanti da raggi laser, maser o ionizzanti.

- 4.10 Pretese avanzate in seguito alla trasmissione di malattie infettive dell'uomo, degli animali e delle piante.

- 4.11 La responsabilità civile

- 4.11.1 in qualità di detentore di veicoli a motore. Questa esclusione non ha validità in caso di utilizzo consentito per legge del veicolo senza targa di controllo al di fuori delle aree di traffico pubbliche;

- 4.11.2 in qualità di conducente di un veicolo senza essere in possesso della necessaria licenza di condurre;

- 4.11.3 per danni conseguenti a corse non autorizzati dalla legge, dalle autorità o dal detentore;

- 4.11.4 per danni in caso di partecipazione a corse, rally e competizioni simili, così come in caso di guida su tutti i circuiti;

- 4.11.5 per danni a veicoli a motore e rimorchi usati o guidati nonché a veicoli utilizzati da una persona assicurata in qualità di allievo conducente o di accompagnatore prescritto per legge;

- 4.11.6 per danni alle cose trasportate con il veicolo a motore.

- 4.12 I danni patrimoniali non riconducibili né a una lesione corporale assicurata né a un danno materiale assicurato.

## 5 Disposizioni generali

### 5.1 Validità temporale e territoriale

- 5.1.1 L'assicurazione copre i danni causati nel corso della durata contrattuale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o all'estero vicino al confine.
- 5.1.2 La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata sul formulario di proposta, ma non prima di aver firmato il formulario di proposta all'attenzione della fondazione Agrisano e con l'inizio dell'assunzione della persona assicurata presso l'azienda agricola.
- 5.1.3 La copertura assicurativa scade alla fine del rapporto di impiego della persona assicurata presso l'azienda agricola, alla fine dell'obbligo di soggiorno dichiarato autorizzato per la persona assicurata o con l'espatrio della persona assicurata dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, a seconda di quale sia la circostanza tra queste che si verifica per prima.

#### L'assicurazione non copre

- 5.1.4 Nel caso di un'offerta (della *emmental assicurazione*): I danni che sono già stati causati al momento della stipula del contratto.
- 5.1.5 Nel caso di una richiesta (da parte del contraente): I danni che sono già stati causati al momento della presentazione della richiesta.

### 5.2 Prestazioni della *emmental assicurazione*

- 5.2.1 Le prestazioni consistono nel risarcimento delle pretese giustificate risp. nel rifiuto di pretese ingiustificate, inclusi gli interessi per danni, i costi per la riduzione del danno, le spese per perizie, avvocato, tribunale, tribunale arbitrale e mediazione, le spese ripetibili e le spese di prevenzione del sinistro assicurate, limitate dalle somme di assicurazione stabilite nella polizza al momento in cui il sinistro è stato causato.
- 5.2.2 Se, in caso di atto di cortesia, la persona assicurata diventa responsabile civilmente, la *emmental assicurazione* rinuncia alla rivendicazione di una riduzione di cortesia.
- 5.2.3 La totalità dei danni riconducibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati o degli aventi diritto, è da considerarsi un unico sinistro.
- 5.2.4 La somma di assicurazione concordata nell'assicurazione di responsabilità civile vale per ogni evento per lesioni corporali e danni materiali e anche per spese di prevenzione di sinistro assicurate.

### 5.3 Assicurazione obbligatoria

Se si tratta di un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria (assicurazione obbligatoria) si applica quanto segue:

- 5.3.1 Se la parte lesa fa valere nei confronti della *emmental assicurazione* le pretese nell'ambito del diritto di credito diretto, l'elaborazione del caso di sinistro viene presa a carico anche senza raggiungere la franchigia.
- 5.3.2 La disposizione di legge, secondo cui non è possibile opporre alle persone danneggiate le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta

contrattualmente, si applica esclusivamente alla parte della somma d'assicurazione che corrisponde alla somma di copertura prescritta dalla legge dell'assicurazione obbligatoria. In questi casi la *emmental assicurazione* ha un diritto di regresso sul contraente risp. gli assicurati.

### 5.4 Franchigia

- 5.4.1 Il contraente si fa carico di una franchigia di CHF 200.- per ogni sinistro, a meno che nella polizza non siano stati concordati importi maggiori.
- 5.4.2 Per sinistro si intendono tutti i danni e le distruzioni riconducibili alla stessa causa. In caso di danni a locali ed edifici presi in affitto o in gestione, la franchigia sarà detratta una sola volta per ogni sgombero.
- 5.4.3 Prima viene calcolato il danno che prevede il risarcimento, da cui poi viene detratta la franchigia. Solo successivamente si applica la limitazione della prestazione.

### 5.5 Obblighi in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento assicurato il contraente o la persona avente diritto deve

- 5.5.1 informare immediatamente la *emmental assicurazione*;
- 5.5.2 fornire alla *emmental assicurazione* ogni informazione in merito alla causa, alla portata e alle circostanze particolari del sinistro, e permetterle di effettuare ogni indagine utile a tale riguardo.
- 5.5.3 In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui è stato condizionato dal verificarsi o dalla portata del sinistro. Questo svantaggio non si presenta se, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa. L'insolubilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio.

### 5.6 Caso di sinistro

La *emmental assicurazione*

- 5.6.1 assume l'elaborazione del sinistro solo nella misura in cui le rivendicazioni superano la franchigia stabilita (con riserva dell'art. 5.3).
- 5.6.2 rappresenta la persona assicurata ed è autorizzata a versare il risarcimento direttamente al danneggiato e senza dedurre un'eventuale franchigia.

La persona assicurata, da parte sua, è tenuta ad adempiere agli obblighi seguenti:

- 5.6.3 Non è autorizzata a riconoscere né a tacitare qualsivoglia diritto all'indennità della parte lesa senza previo consenso della *emmental assicurazione*.
- 5.6.4 Non è autorizzata a cedere alla parte lesa o a terzi le pretese derivanti dalla presente assicurazione prima del loro accertamento definitivo per quanto riguarda la responsabilità civile, la copertura e l'importo.
- 5.6.5 È tenuta, in caso di processo civile, a rilasciare la necessaria procura all'avvocato designato dalla *emmental assicurazione*.
- 5.6.6 La persona assicurata è tenuta a rimborsare alla *emmental assicurazione* la franchigia concordata rinunciando a qualsiasi obiezione.

Per la persona assicurata sono vincolanti:

- 5.6.7 La liquidazione per la transazione di un sinistro da parte della *emmental assicurazione*.
- 5.6.8 Una sentenza giudiziaria emanata nei suoi confronti.
- 5.6.9 Alla *emmental assicurazione* è dovuta la promessa indennità processuale fino a concorrenza delle sue prestazioni.